

Deliberazione n. 55 /2016/PRSE



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Massimo Romano

presidente f.f.

dott. Italo Scotti

consigliere

dott. Riccardo Patumi

primo referendario (relatore)

dott. Federico Lorenzini

primo referendario



\*\*\*\*\*

Visto l'articolo 100, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, e modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 148-bis del citato testo unico, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci di previsione ed ai rendiconti degli enti medesimi;

Visto l'articolo 6, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

Viste le linee-guida predisposte dalla Corte dei conti per la redazione delle relazioni inerenti il rendiconto dell'esercizio 2013, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 11/SEZAUT/2014/INPR del 15 aprile 2014, depositata il 18 aprile 2014 (pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 dell'8 maggio 2014);

Considerato che dette linee-guida ed il questionario relativo al rendiconto 2013 sono stati trasmessi ai sindaci dei comuni dell'Emilia-Romagna e, per il loro tramite, agli organi di revisione economico-finanziaria con lettera di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 0004974 del 13 ottobre 2014;

Preso visione della relazione inviata a questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti predisposta dall'Organo di revisione del comune di TOANO (RE);

Vista la deliberazione di questa Sezione n. 110/2015/INPR del 24 giugno 2015 con la quale sono stati approvati i criteri di selezione dei questionari concernenti il rendiconto 2013 relativamente ai quali svolgere l'attività di controllo;

Esaminata la documentazione pervenuta, le osservazioni predisposte e gli elementi emersi in istruttoria;

Tenuto conto di quanto rappresentato dall'Ente con nota del 23 maggio 2016;

Considerato che dall'esame della relazione e dall'attività istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non sono emerse gravi irregolarità contabili di cui all'art. 148-bis, comma 3, del Tuel;

Ritenuto, pertanto, di deferire le illustrate conclusioni alla definitiva pronuncia della Sezione;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 25 del 23 maggio 2016 con la quale è stata convocata la Sezione per la camera di consiglio del 30 maggio 2016;

Udito nella camera di consiglio del 30 maggio 2016 il relatore Riccardo Patumi;

**Considerato in diritto**


L'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha attribuito alle Sezioni regionali della Corte dei conti una tipologia di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione ed i rendiconti degli enti locali. Tale controllo si svolge sulla base di relazioni - redatte in conformità alle linee guida approvate in sede centrale - nelle quali gli organi di revisione danno conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dagli articoli 119, comma sesto, Cost. e 202, comma 1, TUEL e di ogni altra grave irregolarità contabile o finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Detto controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, si affianca, completandolo, al controllo sulla gestione in senso stretto che, avendo ad oggetto l'azione amministrativa nel suo complesso e servendo ad assicurare che l'uso delle risorse pubbliche avvenga nel modo più efficace, economico ed efficiente, tralascerebbe di occuparsi anche degli aspetti di natura finanziaria e della struttura e della gestione del bilancio che, viceversa, costituiscono l'oggetto del controllo ex art. 1, comma 166, l. 266/2005 (Corte cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37).

Qualora dall'esame delle relazioni pervenute o eventualmente anche sulla base di altri elementi, le sezioni regionali accertino che l'ente abbia assunto comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria ovvero che non abbia rispettato gli obiettivi posti dal patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione, da parte dell'ente locale, delle necessarie misure correttive.

Tanto l'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, quanto la segnalazione di irregolarità non gravi ovvero di sintomi di criticità, hanno lo scopo di riferire all'organo elettivo e di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità potrà essere valutata dalla Sezione nell'ambito del controllo sull'intero ciclo di bilancio.

In tale quadro legislativo, è stato inserito l'articolo 6, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 il quale, rafforzando il controllo reso dalla Corte dei conti, ha stabilito che, qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo emergano "*comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario*" e lo stesso ente non abbia adottato le necessarie misure correttive, la sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, trasmetta gli atti al prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza



pubblica. Come precisato dalla Sezione delle autonomie (deliberazione 2/AUT/2012/QMIG), l'articolo 6, comma 2, del d.lgs. citato conferma le attribuzioni intestate alle sezioni regionali di controllo le quali, una volta riscontrate le gravi criticità nella tenuta degli equilibri di bilancio da parte dell'ente, tali da provocarne il dissesto, non si limitano a vigilare sull'adozione delle misure correttive tempestivamente proposte, come già previsto dall'articolo 1, comma 168, l. n. 266/2005, bensì accertano il loro adempimento entro un termine determinato dalle sezioni stesse (punto n. 4 della deliberazione).

Inoltre, il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213 ha, tra l'altro, ulteriormente potenziato la vigilanza sull'adozione delle misure correttive prevedendo, all'art. 3, comma 1, lettera e), che l'accertamento da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di *"squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spesa, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria."*

#### **Delibera**

dalla relazione dell'Organo di revisione del Comune di TOANO (RE) sul rendiconto 2013 e dall'esito dell'attività istruttoria svolta non emergono gravi irregolarità contabili.

La Sezione ritiene doveroso segnalare la presenza delle seguenti criticità, riscontrate sulla base del questionario e dell'attività istruttoria, che vanno attentamente vagliate nella gestione del bilancio degli esercizi futuri.

#### **Disavanzo di parte corrente**

Il verificarsi di una situazione di disavanzo di parte corrente reiterata nel tempo e finanziata con l'avanzo d'amministrazione costituisce un indice di difficoltà che richiede attente valutazioni e conseguenti iniziative.

In proposito, si prende atto dei chiarimenti forniti dall'ente in riferimento al miglioramento riscontrato nell'esercizio 2015, in relazione all'adozione di strategie di riduzione della spesa e di reperimento di nuove risorse finanziarie.


### **Servizi conto terzi**

Dall'esame del questionario è emersa la contabilizzazione nell'anno 2013, nella voce "altre per servizi conto terzi", delle seguenti tipologie di spesa: "versamento previdenza complementare e tfr sindaco", "liquidazione riversamento per atto di pignoramento presso terzi", "rimborso contributo per progetto fondi erroneamente liquidati da Regione"; a seguito di richiesta istruttoria volta a conoscere la natura delle spese in argomento, il comune di Toano ha fornito risposta in merito alla sola voce "rimborso contributo per progetto fondi erroneamente liquidati da Regione".

Il comune ha spiegato che quest'ultima voce riguarda *"un rimborso contributi 2013 per programmazione e riorganizzazione sovracomunale erroneamente erogati dalla Regione. La comunicazione di restituzione dei contributi inviata dalla Regione è stata ricevuta a fine anno 2013, successivamente all'assestamento. Dal momento che oltre tale data (30.11.2012) al bilancio non potevano più essere apportate modifiche si è inserito il contributo da restituire per l'importo di euro 6.521,20 nella voce sopra menzionata "altre per servizi conto terzi"*.

Sulla base dei dati in proprio possesso, questa Sezione ritiene che le poste sopra menzionate siano state erroneamente contabilizzate fra le partite di giro.

Si rammenta, in via generale, che i servizi conto terzi ricomprendono quelle operazioni o attività realizzate dall'Ente senza perseguire un interesse diretto e proprio, trattandosi piuttosto di tecnica contabile per rappresentare la realizzazione degli interessi di un altro soggetto. Per poter essere correttamente considerati servizi conto terzi deve trattarsi di entrate che, per il solo fatto della riscossione, fanno automaticamente sorgere per l'Ente locale l'impegno a pagare immediatamente ad un determinato creditore la stessa somma riscossa; ed, analogamente, di spese che, per il solo fatto dell'avvenuto pagamento, fanno sorgere nell'Ente il diritto ad ottenere il rimborso immediato della somma da un determinato debitore. Ne discende che la registrazione di una posta tra i servizi per conto terzi può essere effettuata solo quando la stessa presenta effettivamente le indicate specificità e, in particolare, quando l'operazione ivi sottesa si caratterizza per l'assenza di un interesse diretto e/o di una qualunque discrezionalità gestionale attribuibile al soggetto che la compie.



L'allocazione tra i servizi in conto terzi di partite economiche che devono essere iscritte in altri titoli di bilancio costituisce una irregolarità contabile in quanto non consente una corretta valutazione degli equilibri della gestione.

Pertanto, per quanto riguarda la voce "*altre per servizi conto terzi*", si osserva che l'allocazione è corretta solo nelle ipotesi in cui sussistono i presupposti generali sopra richiamati.

**Contenimento delle spese. Limiti disposti dall'art. 5, comma 2 del d.l. 95/2012**

Dall'esame del punto 1.15.4 del questionario è emerso che non risultano rispettate le disposizioni contenute nell'articolo 5 (Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni), comma 2, d.l. 95/2012 riferite ai limiti di spesa per "*l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi*" (50% della spesa sostenuta nel 2011).

Pur prendendo atto che si tratta di importi modesti (7.255,25 euro di spesa a fronte di un limite di 2.500 euro), la Sezione sottolinea che la cogenza della norma sopra citata, accompagnata dalla previsione espressa di talune specifiche deroghe, non lascia spazio alla prospettazione di casi ulteriori di esclusione dalle limitazioni di legge; richiama inoltre l'attenzione dell'Ente alla circostanza che la violazione della disposizione in esame è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare ai sensi del successivo comma 4, del citato art.5 del d.l. 95/2012.

Tutto ciò premesso, la Sezione

**invita l'ente**

alla corretta gestione del bilancio in relazione alle criticità evidenziate;

**invita l'Organo di revisione**

a vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente in relazione alle criticità riscontrate per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa;

**dispone**

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, per le valutazioni di competenza, alla Procura della Corte dei conti per la Regione Emilia-Romagna in relazione alla violazione del limite di cui all'art. 5, comma 2 del d.l. 95/2012;

che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo S.I.Qu.E.L., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di TOANO (RE);

che l'originale della presente pronuncia resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Bologna, nella camera di consiglio del 30 maggio 2016.

Il presidente f.f.  
(Massimo Romano)

Il relatore

(Riccardo Patumi)



Depositata in segreteria il 30 maggio 2016

Il direttore di segreteria

(Rossella Broccoli)